



TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

N.R.G.E. n. 6/98

№ 3252 cron.

Il Giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.7.2011;

considerato

- che, in data 5.7.2011, è stato depositato atto di intervento nella procedura in epigrafe da parte di **[REDACTED]**, creditrice non munita di titolo esecutivo;
- che il creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo ha diritto all'attribuzione del ricavato dalla vendita solo a condizione che il debitore riconosca l'esistenza del credito all'esito di un procedimento disciplinato dal comma 6 dell'art. 499 c.p.c. ovvero, in caso di disconoscimento del credito, che l'intervenuto stesso eserciti l'azione per munirsi di titolo esecutivo chiedendo contestualmente l'accantonamento ex art. 510, comma 3, c.p.c. delle somme a lui spettanti non oltre il termine di trenta giorni dalla udienza fissata per il riconoscimento;
- che, ai sensi dell'art. 499, comma 5 c.p.c., il giudice deve fissare l'udienza finalizzata al riconoscimento del credito dell'intervenuto non munito di titolo esecutivo con l'ordinanza con cui è disposta la vendita (o l'assegnazione ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c.);
- che, pertanto, il creditore intervenuto senza titolo esecutivo può beneficiare del procedimento di riconoscimento solo nel caso in cui intervenga prima dell'udienza fissata ex art. 569 c.p.c.;

rilevato

- che, nel caso di specie, il provvedimento di autorizzazione alla vendita (delega alle operazioni di vendita ex art. 591 bis) è stato emesso all'udienza del 15.6.2007 mentre l'atto di intervento è stato depositato in data 5.7.2011;
- che, pertanto, l'intervento spiegato da **[REDACTED]** deve ritenersi inammissibile.

rilevato altresì

- che il progetto depositato in Cancelleria il 9.3.2011 è stato approvato dalle parti presenti all'udienza del 22.7.2011 e deve intendersi tacitamente approvato dalle parti non comparse;
- che risultano regolari le comunicazioni ai debitori ed alle parti non presenti;

PQM

visti gli artt. 499, 596, 597, 598 c.p.c. (179 disp. att. c.p.c.):


- dichiara inammissibile l'intervento spiegato da [redacted] in data 5.7.2011
- dichiara esecutivo il piano di riparto;
- autorizza l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei creditori;
- dichiara chiusa la procedura esecutiva.

Si comunichi

Paola 25.8.2011

IL CANCELLIERE B3 S.
(Dr. Carlo Sparto)

Il Giudice
Pierpaolo Bortone:



TRIBUNALE DI PAOLA

Depositato in concollata

Ogg. 25 AGO. 2011

IL CANCELLIERE

